

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO ITALIANO WHISTLEBLOWING

Il Regolamento dell'Osservatorio Italiano Whistleblowing è redatto dai Membri Fondatori (come sotto definiti) e approvato dal primo Comitato Esecutivo (come sotto definito).

Art. 1 - Istituzione, obiettivi e compiti dell'Osservatorio

1. È istituito l'Osservatorio Italiano Whistleblowing (di seguito, anche, "**OIW**").
2. L'OIW ha come obiettivo monitorare lo sviluppo e l'applicazione della legislazione italiana, europea e internazionale sul whistleblowing con una particolare attenzione ai bisogni delle aziende che operano nel mercato dell'Unione Europea.
3. L'OIW, tramite gli esperti, professionisti ed esponenti aziendali che ne fanno parte, ha il compito di elaborare proposte, soluzioni e *best practice* che, attraverso l'esegesi del dato normativo, l'analisi della giurisprudenza e della dottrina e lo scambio delle migliori pratiche in essere presso le aziende, possano supportare gli operatori del settore nell'implementazione del whistleblowing a livello aziendale, sia al fine di migliorare la *compliance* aziendale sia al fine di elevare, nel complesso, la cultura della legalità nelle imprese.

Art. 2 - Insediamento e durata

1. Sono membri fondatori dell'OIW i seguenti soggetti: Avv. Davide Caiazzo, Avv. Lorenzo Maria Di Vecchio, Dott. Pietro Giordano, Avv. Riccardo Maraga (di seguito, i "**Membri Fondatori**").
2. La durata dell'OIW è a tempo indeterminato e l'OIW può essere sciolto solo con decisione unanime dei Membri Fondatori.

Art. 3 - Organi e funzionamento

1. Ai fini dell'insediamento degli organi dell'OIW i Membri Fondatori pubblicheranno un annuncio sul gruppo LinkedIn denominato "OSSERVATORIO ITALIANO

WHISTLEBLOWING” con il quale indicheranno i requisiti, le modalità e i termini per candidarsi a fare parte del Comitato Esecutivo che ha il compito di organizzare le iniziative decise dall'OIW.

2. Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo i Membri Fondatori e i soggetti indicati dagli stessi unanimemente.

3. Oltre ai membri designati direttamente dai Membri Fondatori, possono far parte del Comitato Esecutivo professionisti che, per l'attività prestata, hanno maturato competenze ed esperienze specifiche nell'ambito del whistleblowing tra cui, a titolo esemplificativo:

- responsabili e membri di uffici compliance aziendali;
- HR Manager;
- CEO e CFO;
- avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro;
- responsabili della prevenzione della corruzione.

4. Il Comitato Esecutivo è composto da 11 membri di cui: 4 Membri Fondatori; 2 membri designati direttamente dai Membri Fondatori; 5 membri che si sono candidati a seguito della pubblicazione del post LinkedIn di cui al comma 1 che precede e che possiedono i requisiti di professionalità di cui al comma 3 che precede. Qualora il numero delle candidature fosse superiore a 5 si procederà secondo il criterio di priorità nella presentazione della domanda. Resta inteso che qualora non pervenissero candidature sufficienti a integrare il predetto requisito numerico i membri mancanti verranno designati direttamente dai Membri Fondatori.

5. Alla prima riunione di insediamento, il Comitato Esecutivo designa al proprio interno un Presidente e un Segretario tra i propri membri con l'esclusione dei Membri Fondatori.

5. Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Esecutivo e di rappresentare all'esterno l'OIW e dura in carica per un anno dalla data di elezione.

6. Al Segretario è demandata l'eventuale verbalizzazione delle sedute del Comitato Esecutivo e il supporto tecnico e, al pari del Presidente, dura in carica per un anno dalla data di elezione.